

Messaggio

numero

6218

data

12 maggio 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione totale della Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrarvi le motivazioni a sostegno della revisione totale della Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981 (LaLEspl).

I. PREMESSA

Gli spettacoli con pezzi pirotecnici con notevole pericolosità potenziale (cfr. art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 - OEspl - ed il relativo allegato 1 cifra 2.4) sono divenuti consuetudine. Infatti, è possibile assistere a questo genere di manifestazioni non solo alla sera del 1. agosto per la commemorazione della Festa nazionale, bensì sempre più spesso in occasione di diverse manifestazioni pubbliche (sagre, feste di paese, ecc.), ma anche durante feste private (matrimoni, compleanni, ecc.). Tali spettacoli non sono soggetti ad alcun tipo di autorizzazione. Tuttavia, la Polizia cantonale è a conoscenza che nel 2008 sono stati 29 gli spettacoli di questo genere che hanno avuto luogo in tutto il Cantone, senza contare quelli di cui non si è avuta notizia.

È comunque opportuno precisare che gli spettacoli pirotecnici che si tengono sui laghi o in prossimità degli stessi sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione (12 nel 2008) in quanto suscettibili di coinvolgere la navigazione dei natanti. Si tratta di autorizzazioni che contengono condizioni e obblighi che riguardano appunto la navigazione senza però imporre condizioni o oneri che riguardano il campo specifico della sicurezza nel maneggio e utilizzo di pezzi pirotecnici.

Vi è stato un episodio che ha messo in evidenza la necessità di controllare il settore: è il caso di Agra dove, durante lo spettacolo pirotecnico per il 1. agosto del 2004, un incidente costò la vita a un 36enne. La vittima fu colpita in pieno petto da un razzo partito da un mortaio che avrebbe dovuto essere ancorato al terreno, ma che al momento della partenza cambiò improvvisamente direzione, sotto la pressione esercitata dall'ordigno.

In quell'occasione altre persone rimasero ferite.

L'emissione di autorizzazioni con l'indicazione di oneri e condizioni consentirà agli organi di polizia l'adeguata sorveglianza e l'adozione di provvedimenti e sanzioni qualora la situazione lo necessitasse. È quindi indispensabile inserire una base legale formale nella LaLEspl concernente l'obbligo di richiedere un'autorizzazione per la tenuta di spettacoli con l'impiego di pezzi pirotecnici con notevole pericolosità potenziale.

Ciò permette inoltre di far cadere l'attuale disparità di trattamento che vede gli spettacoli sui laghi soggetti ad autorizzazione e quelli su terra ferma completamente liberi. Si è approfittato dell'occasione per procedere ad un riordino formale e all'adattamento della legge ai moderni concetti di tecnica legislativa.

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 2

Riprende gli attuali art. 2, 3 e 5 cpv. 4 tralasciando, opportunamente, i riferimenti alla legge e all'ordinanza federale.

Alla let. c) viene inserita la base legale per emanare le autorizzazioni per l'organizzazione di spettacoli con l'impiego di pezzi pirotecnici con notevole pericolosità potenziale come evidenziato nella premessa.

Articolo 3

Si tratta delle disposizioni previste dall'attuale art. 5 cpv. 1 e 2.

Articolo 4

È l'attuale art. 6.

Articolo 5

È stata creata la base legale per l'incasso delle tasse relative alle autorizzazioni di spettanza cantonale previste dall'art. 2 let. b) e c) del progetto.

Articolo 6

Con una formulazione più moderna il cpv. 1 riprende l'attuale cpv. 1 dell'art. 8, mentre il cpv. 2 è rimasto invariato.

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008/2011

Seppur non prevista nelle LD/PF, la presente revisione totale, che ossequia i principi dell'alleggerimento, è necessaria per inserire il regime di autorizzazione per gli spettacoli con impiego di pezzi pirotecnici con notevole pericolosità potenziale.

L'introduzione di tale autorizzazione comporta un leggero aumento del carico amministrativo che sarà compensato dalla riscossione della relativa tassa.

Per i Comuni questa revisione non comporta alcun onere aggiuntivo.

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l'Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);
- visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Scopo e oggetto della legge

La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

Articolo 2

Autorità competente

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l'OEspl e in particolare:

- a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;
- b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d'acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;
- c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l'uso di pezzi pirotecnici da spettacolo con notevole pericolosità potenziale;
- d) rilascia l'attestato per l'ammissione ai corsi e agli esami;
- e) emana disposizioni concernenti il deposito di pezzi pirotecnici da spettacolo nei punti di vendita;
- f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;
- g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;
- h) designa il dipartimento competente;
- i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo.

Articolo 3

Commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo

¹Il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1. agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

²Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell'anno.

Articolo 4

Depositi di esplosivi Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l'uso ad altri commercianti contro versamento di un'equa remunerazione.

Articolo 5

Tasse Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- a copertura dei costi.

Articolo 6

Sanzioni ¹I delitti previsti dalla LExpl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

²Le contravvenzioni di lieve entità alla LExpl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2'000.--; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Articolo 7

Autorità di ricorso ¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Articolo 8

Abrogazione È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

Articolo 9

Entrata in vigore Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.